

STUDIO LEGALE

**Avv. Giorgio Prandelli**

*Via A. Kramer 22, 20129 MILANO*

Tel (0039) 02 49530464, Fax (0039) 02 49530465

*Via Trento 16/C, 25133 BRESCIA*

Tel e Fax (0039) 030 6392829

*Calle Roger de Lluria 59, 1r 3a 08009 BARCELONA*

Tel (0034) 932159955 Fax (0034) 934873208

e.mail: info@studioavvocatoprandelli.it

p.e.c. giorgio.prandelli@milano.pecavvocati.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA**

**MILANO**

\* \* \*

**RICORSO**

**con contestuale**

**ISTANZA CAUTELARE**

**ex artt. 55 e 56 c.p.a.**

\* \* \*

- della Sig.ra **APOSTOL Saudilyn** (c.f. PSTSLY83R57Z216X), nata il 17.10.1983 a Pilar Abra (Filippine), rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Prandelli del Foro di Milano (c.f. PRNGRG85A14B15O), con studio in Milano, alla via A. Kramer n. 22, ove ha eletto domicilio come da mandato reso in calce al presente atto (**Doc. 1**);

**- RICORRENTE -**

**CONTRO**

- il **Comune di Comune di Sesto San Giovanni** (c.f. 02253930156), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza 20, c.a.p. 20099;

**- RESISTENTE -**

**E CONTRO**

- la **Regione Lombardia** (c.f. 80050050154), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, c.a.p. 20124;

**- RESISTENTE -**

**NONCHE' CONTRO**

- La Sig.ra **DIMASTROMATTEO Carmela**, via Fratelli Cairoli n. 45, Sesto San Giovanni (MI) c.a.p. 20099;

**- IPOTIZZABILE CONTROINTERESSATO –  
AVVERSO**

il provvedimento del Comune di Sesto San Giovanni – Settore Impiantistico Sportivo e Comunale – Project Financing – Agenzia Casa, Titolo 7 Classe 14 Fascicolo 1,1 notificato a mezzo p.e.c. a firma del Responsabile Agenzia Casa, Dott.ssa Renata Zandali, datato **03.03.2020 (doc. 2)** con cui l'Amministrazione riscontrava la nota redatta dall'odierna ricorrente acquisita al Prot. Gen. 17840 del 24.02.2020 e ribadiva *“integralmente le motivazioni già largamente espresse in Nostra Prot. Gen. 13523 dell'11.02.2020”*, per l'effetto confermando *“la cancellazione della Domanda di assegnazione per un'unità abitativa ID 702797, presentata in data 22/12/2017 dalla Signora Apostol Saudilyn”*.

Nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso – anche ove non conosciuto dalla odierna ricorrente - ivi incluso per quanto occorrer possa, espressamente, il Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 *“Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”* quanto all'art. 7 lett. d) nonché ogni altro atto di natura regolamentare presupposto, consequenziale, connesso e/o da quest'ultimo richiamato;

**PREMESSO**

- che la Sig.ra APOSTOL è cittadina delle Filippine, regolarmente soggiornante ormai da tempo nel Comune di Sesto San Giovanni (**doc. 3**) con i quattro figli minori, parimenti cittadini filippini regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, Janella Laurice Apostol (nata il 03.04.2004 a Desio), Wiliana Keisia Pigtain (nata il 16.07.2008 a Sesto San Giovanni), Sheanne Patrice Pigtain (nata il 27.12.2012 a Sesto San Giovanni), Emmanuel Markus Jordan Pigtain (nato il 30.01.2015 a Sesto San Giovanni) (**doc. 4**);
- che il 22.12.2017 l'odierna ricorrente presentava domanda di assegnazione per un'unità abitativa. Nel mese di dicembre 2017, la Sig.ra APOSTOL formulava domanda di assegnazione di nucleo familiare di unità abitativa dei Servizi Abitativi Pubblici presso il Comune di Sesto San Giovanni (MI), identificata con ID 702797;
- che la Sig.ra APOSTOL fino all'anno 2019 ha vissuto una situazione familiare estremamente complessa e critica essendo stata vittima di violenze e maltrattamenti da parte del marito Pigtain Sean Patrick a partire dall'anno 2013, come da denuncia – querela (ricognitiva di precedenti diverse denunce) sporta il 14.11.2019 presso il Commissariato di P.S. di Sesto San Giovanni (**doc. 5**).

Nel dettaglio, già nell'anno 2013 l'odierna ricorrente denunciava il marito – dipendente dalla droga denominata “shaboo” - dopo essere stata selvaggiamente picchiata nella propria abitazione in presenza dei figli minori e si rivolgeva all'Ospedale Mangiagalli riferendo le plurime violenze, anche di carattere sessuale, cui era costretta a sottostare. Nel corso dell'iter legale, tuttavia, ritirava detta prima denuncia in parte intimorita da possibili ripercussioni da parte del marito e, in parte, speranzosa di poter ricostruire con il predetto un rapporto, soprattutto nell'interesse dei figli minori. La relazione riprendeva, quindi, nel 2014 salvo poi terminare nuovamente e definitivamente nell'anno 2019 quando l'odierna ricorrente – sopraffatta dal perdurare dei maltrattamenti nuovamente posti in essere dal marito – sporgeva un'ulteriore querela, giacchè il Sig. Pigtain abbandonava la casa familiare, la ricorrente ed i 4 figli minori. La Sig.ra APOSTOL, temendo per la propria incolumità, si rivolgeva al centro antiviolenza VENUS di Cinisello Balsamo;

- che, senza voler in questa sede enucleare ulteriormente le plurime vessazioni subite dalla ricorrente in quanto non strettamente oggetto di questo giudizio e rinviando sul punto alla lettura di quanto sub doc. 5, giova comunque rilevare come il Sig. Pigtain a causa della propria tossicodipendenza e nel contesto dei maltrattamenti posti in essere faceva mancare i primari mezzi di sussistenza alla famiglia destinandoli ai propri scopi personali (la Sig.ra APOSTOL risultava – e risulta tutt'ora - essere il solo componente dell'originario nucleo familiare ad esercitare attività lavorativa alle dipendenze della società Mc'Donalds Italia con contratto part-time al fine reperire i mezzi di sussistenza per sé ed i propri figli). Sul punto elemento rilevante è la perdurante distrazione, conosciuta dalla ricorrente solo pochi mesi or sono, da parte del marito del denaro accantonato per il pagamento dei canoni di locazione della casa familiare (già sita in Sesto San Giovanni, alla via Milano 80G ) da cui è conseguito, nel dicembre 2019, provvedimento di sfratto eseguito dalla proprietà (**doc. 6**);

- che nel dicembre del 2019 il Servizio Abitativi Pubblici richiedeva alla Sig.ra APOSTOL, nell'ambito dell'esame della domanda sopra menzionata, la produzione di taluna documentazione attestante l'assenza di titolarità di alloggi adeguati nel paese d'origine in capo a tutti i componenti del nucleo familiare;

- che la Sig.ra APOSTOL riscontrava la richiesta esibendo certificazione datata 13.11.2018 rilasciata dalla Repubblica delle Filippine, Provincia di Bulacan, San Jose del Monte, con cui si certifica l'assenza di qualsivoglia proprietà registrata a nome dell'odierna ricorrente (**doc. 7**);

- che, in aggiunta, produceva certificato consolare rilasciato in data 23.01.2020 dal Consolato Generale della Repubblica delle Filippine secondo cui *“si certifica che, al 28 giugno 2019,*

*Saudilyn Apostol, cittadina filippina, e i suoi figli, Janella Laurice Apostol, Wiliana Keisia Pigtain, Sheanne Patrice Pigtain, Emmanuel Markus Jordan Pigtain, cittadini filippini, non hanno proprietà né attività commerciali registrati a proprio nome nelle Filippine” (doc. 8);*

- che, in detta sede, l’odierna ricorrente produceva altresì autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 relativa all’impossidenza di beni patrimoniali ed immobili nel Paese di origine (**doc. 8bis**);

- che con nota dell’11.02.2020, il Comune di Sesto San Giovanni opponeva la non conformità a quanto stabilito dalla legge della documentazione prodotta con riferimento all’attestazione di assenza di alloggi adeguati nel Paese d’origine e dunque formulava preavviso di cancellazione della domanda di assegnazione inoltrata dalla Sig.ra APOSTOL (**doc. 9**);

- che, pertanto, l’odierna ricorrente per tramite dei propri legali interponeva memoria ex art. 10 bis L. 241/1990 con cui contestava integralmente le argomentazioni del Comune odierno resistente (**doc. 10**).

- che, nel dettaglio, la Sig.ra APOSTOL osservava come ogni Provincia delle Filippine disponga di un sistema autonomo assimilabile al Catasto, giacché, nel caso di specie, fosse pressoché impossibile ottenere un unico certificato nazionale quale quello richiesto dall’Amministrazione, salvo recarsi in ciascuna provincia e farsi rilasciare per ciascun membro della propria famiglia – ossia per ciascuno dei quattro figli – un certificato, provvedendo poi alla traduzione e legalizzazione di ben 405 certificati. Contestava la manifesta disparità di trattamento tra la propria posizione e quella dei cittadini italiani (così come quella dei cittadini di un altro Stato extracomunitario con ordinamento diverso da quello filippino che non prevede un registro nazionale della proprietà) nonché la violazione da parte dell’art. 7, co. 1, lett. d) del Regolamento regionale n. 4 del 04 agosto 2017 richiamato dal Comune (**doc. 11**) dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e non discriminazione sanciti dall’art. 3 della Costituzione;

- che, comunque ed in ogni caso, la Sig.ra APOSTOL osservava che il disposto dell’art. 7, co. 1, lett. d) del Regolamento regionale citato postula che l’alloggio sia “adeguato” alle esigenze del nucleo familiare che il requisito dell’adeguatezza non può essere soddisfatto laddove si consideri un eventuale bene immobile situato a migliaia di chilometri dal luogo in cui la stessa stabilmente risiede da anni con i quattro figli minori (peraltro nati in Italia) integrante il centro di interessi e relazioni dell’intero nucleo familiare;

- che, tuttavia, l’Amministrazione odierna resistente respingeva – pur senza alcuna motivazione – le argomentazioni dell’odierna ricorrente adottando il provvedimento di

cancellazione del 03.03.2020 (cfr. doc. 2) che con il presente ricorso si impugna unitamente ad ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Tanto premesso, i provvedimenti impugnati sono del tutto illegittimi e meritevoli di integrale annullamento per i seguenti

## MOTIVI

### 1. QUANTO ALLA VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 10 BIS L. 241/1990 - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - OMISSIONE DELLA MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE APPARENTE.

In primo luogo si osserva come il provvedimento del Comune di Sesto San Giovanni del 03.03.2020 impugnato risulti emesso nell'ambito di un procedimento amministrativo inficiato dalla violazione dell'art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990 che, come noto, onera l'Autorità amministrativa competente - prima della formale adozione di un provvedimento negativo - a comunicare tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, dando la possibilità di presentare per iscritto osservazioni entro il termine di 10 giorni e disponendo espressamente che “*Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale*”.

Detta norma costituisce una garanzia procedimentale finalizzata a consentire un approfondimento valutativo delle questioni ed una maggiore trasparenza nell'azione amministrativa.

Come anticipato in premessa, nell'odierna fattispecie l'Amministrazione comunicava preavviso di rigetto per non avere la ricorrente prodotto certificato attestante la non proprietà di immobili in tutto il territorio delle Filippine. Si è emarginato, tuttavia, come ai sensi dell'art. 10 *bis* Legge n. 241/1990 la Sig.ra APOSTOL abbia riscontrato il Comune informandolo di come il territorio delle Filippine risulti suddiviso in 17 regioni e 81 province, ciascuna di essa è dotata di un proprio governo. Ogni provincia gode di un proprio Catasto, sicché, nel caso di specie, è pressoché impossibile ottenere il certificato richiesto dall'Amministrazione, posto che per ottenerlo la Sig.ra APOSTOL si sarebbe trovata a doversi recare in ciascuna provincia e farsi rilasciare per ciascun membro della propria famiglia – ossia per ciascuno dei quattro figli – un certificato, provvedendo poi alla traduzione e legalizzazione di 405 certificati.

Detta circostanza, nell'ambito di un'istruttoria completa, ben sarebbe stata meritevole di possibile approfondimento da parte del Comune, cosa non avvenuta nel caso oggetto del presente giudizio.

Ciononostante, il Comune di Sesto San Giovanni non ha minimamente accolto né considerato le osservazioni della Scrivente – fornite di precise indicazioni normative – ed ha inviato provvedimento finale di rigetto del seguente tenore “*riscontiamo la sua [...] per **ribadire integralmente le nostre motivazioni già largamente espresse** in Nostra [...]. Pertanto le confermiamo la cancellazione della Domanda di assegnazione per un’unità abitativa [...]”*, (cfr. doc. 2).

Orbene, la condotta dell’Amministrazione **è del tutto incomprensibile ed illegittima.**

Del resto la violazione del contraddittorio procedimentale è di per sé sola idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento. Ciò, in specie, nel caso in cui il completo dispiegarsi del contraddittorio avrebbe potuto fornire **elementi utili che, invece, non sono in concreto stati valutati** dall’Amministrazione (da ultimo si v. la recentissima Sentenza del T.A.R. Puglia n. 194 del 2020).

Nel caso *de quo* il Comune di Sesto San Giovanni ha completamente omesso di valutare le circostanze di fatto – come precisate dalla Scrivente, ovvero la presenza di 81 diversi catasti nello Stato delle Filippine – ed ha pertanto emesso un atto illegittimo e meritevole di integrale annullamento, in quanto neppure menziona quali sarebbero le ragioni per cui quanto esposto dalla ricorrente nella propria memoria (cfr. doc. 10) non sarebbe meritevole neppure di considerazione.

\*

Quanto poc’anzi argomentato è già di per sé sufficiente ad annullare l’atto impugnato.

Senonché si evidenzia come, anche laddove l’Ecc.mo Tribunale ritenga di applicare un orientamento giurisprudenziale – per il quale è assolto l’onere del contraddittorio laddove l’atto finale fornisca le ragioni in fatto ed in diritto del rigetto – l’atto quivi impugnato si manifesta, ancora una volta, del tutto illegittimo.

Difatti l’atto impugnato – di tre righe – **non** è in alcun modo **motivato.**

Anzi, a ben vedere – come attesta la stessa Amministrazione - **rinviano a quanto già scritto in precedente preavviso di rigetto – l’atto non indica le ragioni di diritto e di fatto – ovvero le ragioni per cui la richiesta di un comportamento di fatto impossibile, per l’accoglimento della domanda, non sia in contrasto con l’ordinamento e con i più basilari principi costituzionali cui questo è ispirato.**

Ne consegue che l’atto impugnato si manifesta, ancora una volta, illegittimo.

\*

Infine, ad anticipare eventuali rilievi di controparte, è qui doveroso ribadire che le **circostanze espresse dalla Scrivente**, e trascurate dal Comune – in specie la presenza di 81 catasti nello Stato delle Filippine – sono **decisive**.

Ciò in quanto rendono, **di fatto, impossibile all’odierna ricorrente il vedere riconosciuta e tutelata la propria situazione giuridica soggettiva**, e concretizzano la palese discriminazione del cittadino straniero in violazione dell’ordinamento e dei principi costituzionali (di cui meglio in seguito).

L’attività dell’Amministrazione pertanto, lungi dall’atteggiarsi a vizio meramente formale, ha, nel caso di specie, **pregiudicato dal punto di vista sostanziale gli interessi del ricorrente** (come richiesto dalla più accorta giurisprudenza, cfr. Consiglio di Stato Sent.n. 2615/2018; n. 1269/2018).

L’atto impugnato è pertanto, anche per tale ragione, del tutto **illegittimo e meritevole di integrale annullamento** in quanto non solo viola l’espreso onere motivazione disposto dall’art. 10 bis della L. 241/1990, ma altresì è il risultato – del tutto immotivato – di un’attività istruttoria e valutativa del tutto omessa quanto a elementi decisivi per la posizione della Sig.ra APOSTOL.

\* \* \*

## **2. ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 7 REGOLAMENTO REGIONE LOMBARDIA N. 4/2017 – ART. 22 L.R. LOMBARDIA 16/2016 E ART. 3 COST – VIOLAZIONE ART. 2 D.P.R. 394/1999 - ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DI LEGGE ATTESO IL CARATTERE DISCRIMINATORIO DELL’ATTO IMPUGNATO.**

L’Art. 7 c. 1 lett. d) del Regolamento Regionale 4/2017 dispone, tra i requisiti per essere beneficiari dei servizi abitativi pubblici *“l’assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati in territorio italiano o all’estero”*. Per quanto specificamente concerne i cittadini stranieri, altresì, prevede che i predetti debbano documentare ex art. 3 c. 4 D.P.R. 445/2000 il mancato possesso di alloggi adeguati nel Paese di provenienza.

Al di là di quanto si dirà in seguito in relazione all’illegittimità del Regolamento citato – che viene per quanto occorre in questa sede contestualmente impugnato – giova diffondersi brevemente sul requisito dell’**“adeguatezza”** preso di mira dalla norma in questione in quanto rilevante ai fini della declaratoria dell’illegittimità del Provvedimento del Comune di Sesto San Giovanni datato 03.03.2020 poichè difforme dai parametri regolamentari.

Si è detto in premessa come la Sig.ra APOSTOL **sia residente in Italia da venti anni**, tanto che i figli minori conviventi risultano nati in Italia, nella Regione Lombardia e (quanto a due di questi) nel Comune di Sesto San Giovanni. Ciò è indice di **profondo radicamento della ricorrente sul territorio comunale** tanto che la medesima è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo (**doc. 12**).

A fronte di ciò non vi è chi non veda come il requisito dell'adeguatezza alle esigenze del nucleo familiare non possa in alcun modo essere soddisfatto da un immobile sito nel Paese di origine, le Filippine, distante migliaia di chilometri, che risulta per ciò solo incompatibile con le esigenze della Sig.ra APOSTOL e, prima ancora, con quelle primarie dei figli minori (tra cui, banalmente, il poter continuare a frequentare la scuola del territorio in cui vivono, cosa che sarebbe in radice preclusa ove si negasse l'accesso al beneficio per il sol fatto di assumere l'ipotetica titolarità di un immobile diverso ma distante molte ore di volo).

Ad avviso della scrivente difesa, difatti, la sussistenza e la valutazione dell'inidoneità e dell'inadeguatezza di un immobile situato nel Paese di origine (soprattutto se molto lontano dall'Italia ed a fronte dell'assenza di legami con esso) deve precedere – e non seguire – la necessità di documentazione *ex art. 3 c. 4 D.P.R. 445/2000* nonché i parametri dimensionali e quantitativi di cui ai periodi successivi della lett. d) del Regolamento.

In altre parole, il sol fatto che nella fattispecie in esame si assuma la verifica della insussistenza di un immobile in un Paese sostanzialmente irraggiungibile risulta in concreto incompatibile con le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica (*“garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli **nel luogo ove è la sede dei loro interessi**”* cfr. Corte Cost. Sent. n. 176/2000), il che è sufficiente ad escludere – in quanto superfluo ed irragionevole – la necessità di documentare detta condizione. Insomma, l'adeguatezza di cui parla la norma regolamentare va valutata anche, e soprattutto, in relazione all'effettiva idoneità e cioè alla sua realistica possibilità di utilizzo da parte della Sig.ra APOSTOL e dei figli minori a carico, e non soltanto sulla base dei parametri oggettivi astratti.

Ciò è – ad avviso della scrivente difesa – la corretta interpretazione dell'art. 7 lett. d) del Regolamento citato nel caso concreto ed è la sola che si pone in conformità con i principi costituzionali primari tra cui l'art. 3 Cost. e che non conduce a risultati irragionevoli e/o comunque discriminatori. Del resto, diversamente opinando, non vi è modo di superare la concreta criticità logica e giuridica di un'interpretazione difforme ove si ponga mente al fatto che i membri minori del nucleo familiare della Sig.ra APOSTOL sono nati in Italia e non hanno mai avuto alcun legame con il Paese di origine, giacchè è del tutto evidente l'assoluta



irragionevolezza insita nella pretesa di documentare l'impossidenza di un soggetto con documentazione estratta da un Paese in cui il medesimo non ha mai messo piede.

Il che è confortato dal dettato dell'art. 22 della Legge Regionale 16/2016 che – non a caso - nulla prevede in relazione all'onere (in concreto peraltro impossibile) di documentazione previsto in concreto dal Regolamento, valorizzando il requisito dell'adeguatezza che nell'odierna fattispecie ben può essere valutato come insussistente sulla base della mera collocazione geografica del Paese di origine e delle condizioni concrete del nucleo familiare della Sig.ra APOSTOL.

Ma vi è di più. All'art. 25 del Regolamento in tema di “Decadenza dall'assegnazione” si rintraccia un ulteriore elemento che conferma e – in qualche modo – fornisce i parametri concreti per pervenire all'interpretazione corretta del concetto di adeguatezza. Detta norma dispone che l'Amministrazione possa, previo esperimento del contraddittorio, disporre la decadenza dell'assegnazione alla perdita di taluno dei requisiti di cui al precedente art. 7; tra cui *“il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio ubicato nella stessa provincia o a una distanza inferiore a 70 chilometri.”*

Si evidenzia, a tal riguardo, come sia quindi la stessa disposizione regolamentare a valorizzare l'elemento geografico ai fini dell'adeguatezza, giacché non si comprende perché la specifica indicazione quantitativa fatta propria dall'art. 25 non debba valere in via interpretativa anche per l'art. 7.

Il tutto rappresentando come un'interpretazione difforme si pone in contrasto stridente con i più immediati parametri di uguaglianza (cfr. art. 3 Cost.) in quanto conduce al trattamento differente di casi sostanzialmente simili (si ponga mente alla condizione di due cittadini entrambi stranieri di cui uno titolare di un diritto di proprietà su un appartamento a Manila – quindi escluso dal beneficio in radice – e l'altro che ne sia privo e si trovi, una volta conseguita l'assegnazione, ad ereditare successivamente magari lo stesso appartamento di Manila – circostanza non idonea a provocare la decadenza dall'assegnazione). Si tratta all'evidenza di una questione di uguaglianza sostanziale che non può non guidare l'interpretazione sistematica della disciplina in commento) e che si assume violata dal provvedimento adottato in concreto dal Comune resistente.

Il tutto al netto della considerazione che – comunque ed in ogni caso – la Sig.ra APOSTOL ha prodotto in atti (come in dettaglio rilevato in premessa) certificazione consolare dell'insussistenza dei beni immobili nelle Filippine. Ciò integra l'ipotesi di cui all'art. 2 c. 2-bis del D.P.R. 394/1999 secondo cui, come noto, *“Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui*

*al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati”.*

Anche detta norma, a ben vedere, risulta pacificamente violata per non avere il Comune di Sesto San Giovanni in alcun modo ritenuto idonea la certificazione consolare citata.

Ecco dunque che, in detto contesto e sulla base di tutte le argomentazioni finora svolte emerge non solo che la Sig.ra APOSTOL ha fatto tutto quanto in proprio potere per documentare i propri stati, fatti e qualità personali ai fini di partecipare all'assegnazione dell'alloggio richiesto, ma anche che il provvedimento del Comune di Sesto San Giovanni impugnato risulta del tutto illegittimo in quanto si pone in violazione della disciplina innanzi evocata secondo la sua interpretazione costituzionalmente orientata.

\*

Detto ciò, onde prevenire eccezioni di controparte, la scrivente difesa intende brevemente diffondersi in relazione ad una Pronuncia di codesto Ecc.mo T.A.R. (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sentenza n. 208 del 10.01.2019) che risulta essere “apparentemente” assimilabile al caso oggetto del presente giudizio.

Nella citata Sentenza l'Ecc.mo Tribunale ritiene di escludere l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, in quanto queste sarebbero utilizzabili solo nelle fattispecie in cui il destinatario (l'Amministrazione) **possa controllare la veridicità dei contenuti forniti nelle citate dichiarazioni.**

Sicché, prosegue il Tribunale Amministrativo, non potendo l'Amministrazione comunale verificare la correttezza di dichiarazioni riferite a situazioni esistenti fuori dall'Italia la dichiarazione sostitutiva non poteva essere ammessa.

Tale conclusione, invero, non trova comunque applicazione al caso di specie.

Le **Filippine** sono un Paese assolutamente **collaborativo.**

L'Amministrazione dispone pertanto di validi ed efficaci strumenti utili ed idonei a reperire le informazioni e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla cittadina filippina.

Sul punto preme evidenziare che **lo Stato italiano ha stipulato con lo Stato delle Filippine Convenzione internazionale in cui si riconosce lo scambio automatico delle informazioni**

**tra i due Paesi.** Si fa riferimento alla c.d. **Convenzione per evitare la doppia imposizione e prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980 (doc. 13).**

La Convenzione, che è finalizzata a consentire il rispetto delle normative nazionali, prevede espressamente all'art. 25 – rubricato **Scambio di informazioni – che le Autorità degli Stati siano tenuti a scambiarsi le informazioni richieste e necessarie per il rispetto delle normative domestiche.**

Non vi è dunque chi non veda come l'Amministrazione, laddove avesse voluto verificare le consistenze patrimoniali della Sig.ra APOSTOL site nelle Filippine, avrebbe potuto richiederlo allo Stato delle Filippine in conformità di quanto disposto dalla richiamata Convenzione nonché dall'art. 18 c. 2 della Legge 241/1990 per il quale *“I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni”*.

Se così non ha reputato di fare non può certo negare un diritto all'odierna ricorrente per la sua rimarchevole inerzia.

\*

Il provvedimento impugnato risulta altresì illegittimo atteso il **carattere del tutto DISCRIMINATORIO della condotta del Comune di Sesto San Giovanni** nei confronti della posizione dei cittadini stranieri quali l'odierna ricorrente in quanto reso in spregio ai più elementari e noti parametri, anche di rilevanza costituzionale.

Sul punto la scrivente difesa intende segnalare una **recentissima pronuncia resa dal Tribunale Civile di Milano** il 20.03.2020 nel giudizio R.G. 40830/2019 (doc. 14) con cui si **“accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Sesto San Giovanni”** per avere indetto e posto in esecuzione bando pe l'accesso agli alloggi ERP nella parte in cui prevede che **“Per i cittadini stranieri, non sono ammesse autocertificazioni ma solo documenti che – univocamente per tutto il territorio del loro stato di cittadinanza – dichiarino l'assenza di proprietà per ognuno dei componenti del nucleo familiare richiedente, attraverso l'esibizione di documenti ufficiali legalizzati e certificati dalle competenti autorità”**.

Del tutto evidente è l'**identità** non solo del soggetto pubblico destinatario di detta Pronuncia (il Comune odierno resistente) ma altresì **dei motivi e dei profili di illegittimità** del bando il cui carattere discriminatorio è stato accertato dal Giudice civile rispetto a quanto dedotto nella presente sede di impugnazione avverso il provvedimento dell'Amministrazione nei confronti della APOSTOL.

Orbene, pur rinviando al testo di detta Sentenza per una dettagliata ricostruzione della vicenda originata dall'interposizione di ricorso *ex art. 28 D.Lgs. 150/2011*<sup>1</sup> contro il Comune di Sesto San Giovanni, si desidera in questa sede evidenziare quanto di seguito.

Nucleo della controversia è la previsione per i soli cittadini stranieri dell'inammissibilità di autocertificazioni in ordine all'assenza di proprietà immobiliari e l'obbligo di esibire documenti ufficiali legalizzati che attestino tale assenza in quanto discriminatoria per i soggetti extracomunitari che si trovano a dover offrire una certificazione non richiesta ai cittadini italiani. Il tutto in maniera del tutto analoga alle argomentazioni esposte dall'Amministrazione resistente nel proprio preavviso *ex art. 10 bis l. 241/1990* (cfr. doc. 9) cui rinvia la (invero inesistente) motivazione del provvedimento impugnato.

Si rammenta, come osservato in premessa, che nel compendio documentale prodotto al Comune dalla Sig.ra APOSTOL vi è anche una autocertificazione in tal senso (cfr. doc. 8 bis).  
Orbene.

Il principio di eguaglianza e di parità di trattamento è parte integrante del nostro ordinamento, desumibile in via generale dall'art. 3 Cost. e testualmente previsto per quanto concerne la posizione degli stranieri dall'art. 2 c. 5 del D.Lgs. 286/1998 per il quale *“allo straniero è riconosciuta la parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”*. Nello stesso senso dispone l'art. 2 del D.Lgs. 215/2003 che vieta forme di discriminazione diretta ed indiretta, rinviando alla definizione di “discriminazione” – per quanto di interesse per il presente giudizio – al disposto di cui all'art. 43 D.Lgs 286/1998 per il quale compie un atto di discriminazione *“chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”*.

Posto quanto sopra, si rileva come la cancellazione disposta dal Comune fondi su l'asserita omessa produzione documentale nonché sul divieto di utilizzo di autocertificazioni; il che costituisce un onere documentale non previsto per i cittadini italiani a carico dei soli stranieri.

---

<sup>1</sup> Norma che, come noto, disciplina le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Detta pretesa rende maggiormente oneroso per questi ultimi l'accesso al beneficio se non del tutto impossibile come nei casi – assai numerosi – assimilabili a quello dell'odierna ricorrente.

Essa è, invero, del tutto illegittima.

Il Tribunale di Milano, difatti, con la Pronuncia citata ha escluso l'applicabilità delle disposizioni – di rango regolamentare – dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 ove da ciò derivi, come in fattispecie, un onere aggiuntivo in capo ai soli soggetti stranieri.<sup>2</sup> Ed affermato che il diniego serbato dall'Amministrazione allo straniero di provare la non possidenza mediante autocertificazione si risolva in una sostanziale preclusione all'accesso all'edilizia residenziale pubblica e/o, comunque, atta a porre quest'ultimo in una condizione più svantaggiosa rispetto agli italiani.

Parimenti, la pretesa del Comune di Sesto San Giovanni è stata accertata come non rispondente ad alcun parametro di ragionevolezza oltre che del tutto inutile ad ottenere il risultato prospettato della certezza che il richiedente non sia proprietario di un alloggio adeguato all'estero. Ciò – a maggior ragione – ove si ponga mente al fatto che, curiosamente, l'Amministrazione comunale lascia del tutto inesplorata la situazione immobiliare all'estero nel caso dei cittadini italiani.

Ecco dunque che *“la richiesta di documentazione supplementare rivolta al solo cittadino straniero non è sostenuta da alcuna norma di rango primario, né può ritenersi legittima o ragionevole alla luce delle considerazioni appena svolte. **Tale condotta, ponendo il cittadino straniero, in ragione della sua condizione di straniero, in una situazione significativamente più svantaggiosa rispetto a quella dell'italiano, costituisce discriminazione diretta ai danni degli stranieri**”*.

In conclusione, attese tutte le argomentazioni fin ora esposte, il provvedimento del Comune di Sesto San Giovanni risulta illegittimo e meritevole di annullamento con ogni conseguente statuizione.

\* \* \*

---

<sup>2</sup> Per mere ragioni di completezza argomentativa, si osserva come non vi sia ormai alcun dubbio sulla circostanza che anche il Giudice Amministrativo possa disapplicare norme regolamentari in contrasto con disposizioni di legge. Si richiama la Sentenza del Consiglio di Stato n. 154 del 26 febbraio 1992, che ha avuto il modo di chiarire che nel conflitto tra due norme di rango rispettivamente primario e secondario, in cui deve darsi la prevalenza a quella di livello superiore; i Giudici Amministrativi, in applicazione degli artt.1, 3 e 4 delle disposizioni preliminari del Codice civile e in ossequio ai principi generali sulla gerarchia delle fonti, sono tenuti, così come i Giudici Ordinari, a disapplicare la disposizione di rango inferiore sì da garantire la coerenza e legittimità dell'ordinamento.

### **3. ILLEGITTIMITA' DEL REGOLAMENTO 4/2017 REGIONE LOMBARDIA VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALLA L.R. LOMBARDIA 16/2016 - ART. 3 COST.**

Nella non creduta ipotesi in cui si ritenga di non condividere l'opzione interpretativa del Regolamento Regionale 4/2017 sopra illustrata e, quindi, l'illegittimità del provvedimento amministrativo adottato dal Comune di Sesto San Giovanni quivi impugnato, l'odierna ricorrente deduce l'illegittimità anche del Regolamento medesimo – che parimenti per quanto occorra si impugna - nella parte in cui si pone in contrasto con la Legge della Regione Lombardia n. 16/2016 nonché delle disposizioni costituzionali, tra cui l'art. 3, nei termini di seguito illustrati.

Sul punto, la scrivente difesa ritiene che il Regolamento in questione vada qualificato quale regolamento “volizione-preliminare” in quanto caratterizzato da profili di piena astrattezza e tale da non risultare immediatamente lesivo se non con il relativo provvedimento attuativo (nel nostro caso il provvedimento individuale e concreto del Comune di Sesto San Giovanni). Posto che quest'ultimo mutua il vizio dalla norma regolamentare (l'art. 7 lett. d)), si ritiene necessario interporre un'interpretazione congiunta affinché non venga reiterata l'illegittimità attraverso l'adozione di un nuovo provvedimento conforme ad un regolamento illegittimo.

Si richiama sul punto quanto anticipato innanzi nonché specificamente in relazione al dettato di cui all'art. 22 della Legge Regionale 16/2016 che nulla prevede in relazione all'onere (in concreto peraltro impossibile) di documentazione nei termini previsti in concreto dal Regolamento in modalità tanto stringenti da risultare, in ultima analisi, un insormontabile barriera di esclusione dalla fruizione del beneficio da parte di tutti i soggetti stranieri che si trovino nelle medesime condizioni dell'odierna ricorrente. Evidente è, parimenti, l'illegittimo discrimine tra due distinte categorie di soggetti (gli stranieri ed i cittadini), che sebbene possano differenziarsi in ordine alla preferenza in graduatoria in forza di taluni criteri rispetto ad altri, non può scadere nella sostanziale esclusione di alcuni dall'accesso al servizio abitativo.

Ciò, a ben vedere, in contrasto non solo con il dettato generale di uguaglianza fatto proprio dall'art. 3 Cost, ma altresì con il disposto dell'art. 1 della Legge citata il cui comma 1 esplicita la ratio dell'intero corpus normativo, ovverosia “*soddisfare il bisogno abitativo primario e ridurre il disagio dei nuclei familiari, nonché di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio*”, nonché dell'art. 21 per il quale “*I servizi abitativi pubblici si rivolgono ai nuclei familiari che si trovano in uno stato di disagio economico, familiare ed abitativo*”.

La disposizione regolamentare che esclude alcuni nuclei familiari – seppur in condizioni di disagio – dal beneficio prevedendo condizioni di sostanziale impossibile soddisfazione quali quelle enucleate in premessa per la posizione della Sig.ra APOSTOL si pone, pertanto, in contrasto con le chiare norme riportate.

A ben vedere, del resto, l'art. 23 c. 3 e 9 della Legge, nel rimettere l'emanazione di norme di dettaglio alla fonte regolamentare, non giustifica in alcuna parte la differenziazione a danno dei soggetti stranieri che, invero, il Regolamento prevede nel disciplinare – in modo del tutto illegittimo – il requisito dell'”adeguatezza” in maniera che prescindendo dal dato geografico.

Anzi, il citato comma 9 (che indica i profili che il Regolamento 4/2017 deve disciplinare) dà ad intendere esattamente il contrario, ovvero una sostanziale equivalenza tra i requisiti di cui alla lett. b) per l'accesso e quelli di cui alla lett. g) per la decadenza dall'assegnazione e, cioè, l'esclusione dell'adeguatezza in presenza di un alloggio ubicato ad una distanza maggiore di 70 chilometri. Vi è – quindi – un'equiparazione tra perdita dei requisiti e carenza originaria degli stessi che è invece obnubilata nel Regolamento impugnato.

Ma vi è di più.

Il Regolamento Regionale, ed in particolare l'art. 7 quanto alla discriminatoria barriera che in concreto pone ai cittadini stranieri provenienti da paesi privi di un registro nazionale della proprietà, si pone in contrasto con il disposto di cui all'art. 40 del D.Lgs. 286/1998, norma statutaria che come noto dispone al comma 6 che *“Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione”*.

Pacifica è la titolarità da parte della Sig.ra APOSTOL dei titoli di soggiorno previsti dalla norma citata e, di conseguenza, l'illegittimità del Regolamento – oltre che del provvedimento del Comune di Sesto San Giovanni - anche sotto detto profilo con contestuale necessità di integrale annullamento con ogni conseguente statuizione.

\* \* \*

**QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 22 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016, N. 16 DELLA LOMBARDIA PER**

## **VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE N. 87 DEL 1953**

Nella non creduta evenienza per cui l'Ill.mo Tribunale ritenga che il Regolamento Regionale della Lombardia 4/2017 non sia interpretabile – nel senso di consentire al cittadino straniero, altrimenti impossibilitato, di comprovare le proprie consistenze immobiliari nel Paese di origine con dichiarazione sostitutiva – e/o comunque che, ove diversamente interpretato lo stesso non sia ritenuto illegittimo e meritevole di annullamento per le violazioni di legge sopra emarginate, la scrivente difesa ravvisa gli estremi per sottoporre l'art. 22 della Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 della Lombardia ad un giudizio di costituzionalità per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Sicché, in conformità alla Legge n. 87 del 1953 si formula all'Ill.mo Tribunale apposita istanza affinché quest'ultimo sottoponga a questione di legittimità costituzionale – **l'art. 22 Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16 della Lombardia** - che prescrive: *“I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti: [...] d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero”*.

Lo stesso dicasi – per quanto occorra - per l'art. 23 c. 9 della predetta legge, nella parte in cui consente l'emanazione di una norma regolamentare subordinata che si risolve in un trattamento discriminatorio e, quindi, in violazione dei parametri costituzionali.

La questione si pone, del resto, **non manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie**, non potendo la presente causa, in assenza di una pronuncia della Corte Costituzionale, altrimenti trovare soluzione se non in violazione dell'art. 3 della Carta.

Difatti, se il Tribunale non ritiene di sposare l'interpretazione costituzionalmente orientata del Regolamento Regionale, **la domanda dell'odierna ricorrente – ovvero la richiesta di ammissione della cittadina delle Filippine alla graduatoria per l'assegnazione di un alloggio popolare** – verrebbe rigettata con gravi effetti discriminatori per la stessa.

Sul punto preme infatti ribadire che - ai sensi dell'art. 7 lett. d) del Regolamento Regionale della Lombardia 4/2017 - *“I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza”*.



Ne consegue che, ad applicare la Legge Regionale, nonché il citato Regolamento, secondo l'interpretazione fornita dall'Amministrazione resistente:

- la ricorrente dovrebbe fornire ai sensi del richiamato art. 3 c. 4 D.P.R. n. 445/2000 - certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero che dimostrino l'assenza di proprie consistenze immobiliari sull'intero territorio del Paese di origine;
- la ricorrente non potrebbe, in concreto, ottenere i certificati richiesti in quanto ogni Provincia delle Filippine dispone di un sistema autonomo, assimilabile al Catasto, così dovendo questa, per ottemperare la richiesta del Comune, produrre 405 certificati.

Orbene, la cittadina delle Filippine, in ragione della propria cittadinanza, subirebbe in tal modo un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto ad un cittadino italiano – vedendosi di fatto spogliata del proprio diritto a richiedere un alloggio popolare (come peraltro statuito in una recentissima pronuncia della Corte Costituzionale, Sent. n. 44 del 2020 sempre ad oggetto il medesimo art. 22 della Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16) in palese violazione dell'art. 3 Cost.

Alla luce di quanto argomentato, si chiede pertanto all'Ill.mo Tribunale di sottoporre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 e 23 della Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16 per violazione dell'art. 3 Cost.

\* \* \*

**ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE  
EX ARTT. 55 E 56 C.P.A.**

\*

**QUANTO AL FUMUS:**

Per ragioni di brevità espositiva si rimanda a tutto quanto eccepito e dedotto nel corpo del presente ricorso a supporto dell'illegittimità degli atti impugnati.

**QUANTO AL PERICULUM:**

Come anticipato in premessa la Sig.ra APOSTOL vive con i 4 figli minori in appartamento sito in Sesto San Giovanni, alla via Milano 80G, da cui peraltro è stata sfrattata ed è in corso lo soggio, come argomentato in premessa.

La Sig.ra APOSTOL con il suo solo stipendio (contratto *part time* presso Mc'Donalds Italia) sostiene sé medesima ed i 4 figli minori. Si produce, non essendo alla data in cui si scrive stato ancora rilasciato il C.U.D. per l'anno 2019 la documentazione reddituale riferita al 2018 (doc. 15).

Il marito, tossicodipendente e violento, si è allontanato dal nucleo familiare e non contribuisce in alcun modo al sostenimento della propria famiglia (anzi, prima dell'allontanamento distraeva denaro per comprare lo stupefacente).

In questa drammatica situazione la Sig.ra APOSTOL, per dare un pasto ai propri figli non ha potuto pagare i canoni di locazione, peraltro scoprendo solo recentemente come il marito avesse occultato la posizione debitoria e distratto le relative risorse economiche per provvedere al pagamento.

Nel dicembre 2019 ha ricevuto **provvedimento di sfratto eseguito dalla proprietà** (cfr. doc. 6).

Ecco che, nel tempo necessario per giungere alla decisione del merito l'odierna ricorrente ed i 4 figli – i quali non hanno altri familiari e/o amici in Italia che potrebbero eventualmente ospitarli – potrebbero **da un giorno all'altro trovarsi privi di alcuna abitazione ed essere così, drammaticamente, costretti a vivere per strada.**

Ne consegue l'assoluta esigenza affinché l'Ill.mo Tribunale provveda, in via cautelare, al reintegro dell'odierna ricorrente nella propria situazione giuridica soggettiva.

Posta l'irreparabilità del danno che la ricorrente si troverebbe a patire in caso di omessa sospensione della cancellazione impugnata in misura tale da non poter attendere la fissazione della prima camera di consiglio utile per la trattazione della domanda cautelare (che comunque – attese le restrizioni di cui alla nota crisi derivante dall'epidemia CoVid19 non pare possa essere fissata in tempi brevi), la scrivente difesa chiede rispettosamente che il Presidente di codesto Ecc.mo Tribunale adito si compiaccia di provvedere in relazione alla stessa ex art. 56 c.p.a.

\* \* \*

Per i motivi sopra esposti, la Sig.ra APOSTOL, rappresentata e difesa *ut supra*, rassegna le presenti conclusioni e

#### **CHIEDE**

Che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, dato atto – **previa sospensione cautelare dell'atto impugnato e/o adozione ex art. 55 e 56 c.p.a. dei provvedimenti cautelari ritenuti idonei e confacenti con la fattispecie concreta dedotta in giudizio** – si compiaccia di:

- **Accertata l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento del Comune di Sesto San Giovanni – Settore Impiantistico Sportivo e Comunale – Project Financing – Agenzia Casa, Titolo 7 Classe 14 Fascicolo 1,1, a firma del Responsabile Agenzia Casa, Dott.ssa Renata Zandali, datato 03.03.2020, annullarlo e/o dichiararlo nullo e/o privo**

**di effetti** nonché **adottare ogni conseguente statuizione** ai fini del reintegro della Sig.ra APOSTOL nella propria situazione giuridica soggettiva, con conseguente eventualmente assegnazione dell'alloggio qualora la stessa avesse ricoperto posizione utile in graduatoria;

- Per quanto occorrer possa, **accertata l'illegittimità del Regolamento regionale Lombardia n. 4 del 04 agosto 2017 – per quanto previsto dall'art. 7 lett. d) - annullarlo e/o privarlo di effetto con riferimento alla concreta fattispecie e/o adottare ogni conseguente statuizione;**

Il tutto previa – se del caso – sollevazione della questione di legittimità costituzionale della Legge Regione Lombardia n. 16/2016, art. 22 e per quanto occorra art 23 c. 9, con riferimento all'art. 3 Cost., 10 Cost. nonché altri ritenuti forieri dei basilari principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato e procuratore.

\*

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, ai fini del versamento del contributo unificato, la ricorrente ha interposto domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (**doc. 16**).

Si produce a corredo:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Provvedimento del Comune di Sesto San Giovanni – Settore Impiantistico Sportivo e Comunale – Project Financing – Agenzia Casa, Titolo 7 Classe 14 Fascicolo 1,1, a firma del Responsabile Agenzia Casa, Dott.ssa Renata Zandali, datato 03.03.2020;
- 3) Copia documento di identità ricorrente;
- 4) Copia certificato Stato di famiglia ricorrente;
- 5) Copia denuncia querela del 14.11.2019 Commissariato di P.S. di Sesto San Giovanni;
- 6) Copia provvedimento di sfratto Sig.ra APOSTOL;
- 7) Copia certificazione Repubblica delle Filippine datata 13.11.2018;
- 8) Copia certificazione Consolato Generale Repubblica delle Filippine;
- 8bis) Copia autocertificazione Sig.ra APOSTOL;
- 9) Copia nota Comune di Sesto San Giovanni del 11.02.2020 – preavviso cancellazione domanda di assegnazione;
- 10) Copia memoria ex art. 10bis L.241/1990 Sig.ra APOSTOL;
- 11) Copia Regolamento regionale Lombardia n. 4 del 04 agosto 2017;

- 12) Copia permesso di soggiorno Sig.ra APOSTOL;
- 13) Copia convenzione Italia – Filippine;
- 14) Copia Sentenza Tribunale di Milano del 20.03.2020;
- 15) Situazione reddituale ricorrente;
- 16) Copia domanda di ammissione patrocinio a spese dello Stato;

\*

Con massime osservanze.

Milano, 19.03.2020

Avv. Giorgio Prandelli